

Parte seconda

CARTA DEI PRINCIPI

1. AMATORIALITÀ

L'attività della Lega calcio si fonda sul concetto di amatorialità che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme e che si esemplifica nei principi di seguito elencati.

Tali principi sono assolutamente inderogabili e qualsiasi norma che viola, anche parzialmente, gli stessi deve considerarsi illegittima e quindi affetta da nullità assoluta.

Le Leghe calcio, gli Organi, le Associazioni e i Soci tutti sono chiamati a garantire il rispetto e l'applicabilità dei principi contenuti nella presente Carta.

2. PRINCIPI A FONDAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI SOCI

- a) Principio della personalità: l'attività svolta nella Lega calcio deve valorizzare l'individuo con la sua personalità, ponendolo al centro degli interessi e rifuggendo da modelli che lo sacrificino alla ricerca esasperata del risultato e del protagonismo.
- b) Principio della partecipazione all'attività: il Socio deve essere messo nelle condizioni di svolgere l'attività nella maniera più libera possibile. È pertanto vietata ogni previsione che consenta alle Associazioni di limitare la circolazione dei loro Soci, se non nella misura prevista dal Regolamento dell'attività.
- c) Principio di gratuità: qualsiasi iniziativa e prestazione all'interno dell'attività sportiva non può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, uno scopo di lucro o di qualsivoglia profitto.
- d) Principio di solidarietà: i Soci devono svolgere la propria attività e promuovere iniziative tendenti a favorire la socializzazione, l'integrazione e l'aggregazione tra soggetti diversi, combattendo ogni forma di emarginazione e razzismo.
- e) Principio di lealtà: ogni Socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

3. PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELLE LEGHE CALCIO

- a) Principio di associazionismo: qualsiasi funzione deve essere ricoperta esclusivamente da Soci.
- b) Principio di pari opportunità: le Leghe calcio devono assicurare ai rappresentanti dei Soci collettivi e individuali, senza discriminazioni, la possibilità di accesso a tutti i livelli statutari e organizzativi. Le Leghe calcio non possono consentire l'affiliazione di Associazioni che non garantiscano pari opportunità ai loro Soci.
- c) Principio di pari rappresentanza: deve essere valorizzata la capacità

rappresentativa di tutte le Leghe calcio locali, allo scopo di assicurare a ognuna una forza decisionale, contemperando con tale aspetto quello meramente proporzionale.

- d) Principio di territorialità: le Leghe calcio sviluppano e promuovono le proprie attività sul territorio nel rispetto degli ambiti territoriali previsti dallo Statuto e dal Regolamento nazionale Uisp.
- e) Principio di flessibilità: l'organizzazione amatoriale deve sviluppare strumenti tecnico-organizzativi che consentano la possibilità di fare calcio, privilegiando lo sviluppo di forme innovative.
- f) Principio di autonomia normativa: alle Leghe calcio territoriali e regionali è riconosciuta autonomia normativa allo scopo di valorizzare le peculiari esigenze del territorio. È comunque vietata ogni deroga ai principi dello Statuto e del Regolamento nazionale Uisp, della presente Carta nonché ai precetti contenuti nella Normativa generale espressamente qualificati come inderogabili.

La norma contraria a tali principi è illegittima e pertanto affetta da nullità assoluta; essa è quindi disapplicabile con effetto immediato e non retroattivo.

L'organo cui compete il vaglio di legittimità è la Corte nazionale di giustizia.

- g) Principio di certezza: le Leghe calcio a tutti i livelli devono garantire l'applicazione certa dei Regolamenti e delle norme in genere. Pertanto l'esercizio della facoltà di deroga non deve mai determinare una situazione di incertezza sulle norme da adottare o sulle procedure di applicazione delle stesse, né deve determinare lacune o vuoti normativi o situazioni incompatibili rispetto alla Normativa generale.
- h) Principio di conoscibilità: tutti gli Associati devono essere messi nelle condizioni di conoscere tempestivamente la normativa in vigore.

4. PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMATORIALE

- a) Principio di tutela del diritto alla salute: tutti i Soci che partecipano alle attività della Lega calcio Uisp, devono concorrere a sviluppare forme di adeguata informazione e controllo sul diritto alla salute, con particolare riferimento all'uso di sostanze improprie.
- b) Principio di promozione sportiva: l'organizzazione dell'attività deve promuovere e favorire lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica amatoriale, riconoscendo a ognuna pari dignità. Deve porsi particolare attenzione alle esigenze e alle peculiarità delle aree del disagio e dell'inclusione sociale
- c) Principio di premialità: deve favorirsi l'introduzione di previsioni premiali in iniziative particolarmente rilevanti per il conseguimento delle finalità sociali, quali: lotta alla violenza fisica o morale, integrazione di soggetti deboli e/o emarginati, sviluppo di scambi di conoscenze e culture diverse, ciò anche con la collaborazione di altre organizzazioni di volontariato.
- d) Principio di diversificazione: l'attività deve essere diversificata per

rispondere alle varie domande. A tal fine la struttura delle Leghe calcio deve essere resa flessibile per assicurare una efficace risposta alle diverse esigenze.

- e) Principio di conservazione: le regole del gioco, stabilite dalla Lega calcio nazionale Uisp, non possono essere modificate per non snaturare il gioco stesso.
- f) Principio di formazione: le Leghe calcio devono favorire in ogni modo corsi volti alla formazione di Dirigenti, Arbitri, Osservatori, Allenatori, Giudici.

5. RAPPORTI TRA GLI ORGANI E I SETTORI DELLE LEGHE CALCIO

- a) Principio di separazione dei poteri: deve essere assicurata una rigorosa separazione dei poteri attribuiti agli Organi statuari e ai Settori delle Leghe calcio.
- b) Principio di collaborazione: l'esercizio delle funzioni all'interno delle Leghe calcio dovrà essere improntato a criteri di reciproca collaborazione e di imparzialità. Ogni Settore della Lega calcio deve lavorare di concerto con gli altri, allo scopo di favorire lo sviluppo, in ogni sua forma, dei principi contenuti nella presente Carta. In tale ottica è necessario prevedere strumenti tendenti a garantire il più possibile il regolare andamento delle attività e delle manifestazioni.

6. PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE

- a) Principio di autonomia e indipendenza: le Leghe calcio devono garantire l'indipendenza e l'autonomia assoluta degli Organi disciplinari, al fine di garantire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative.
- b) Principio di esclusività della giurisdizione: spetta solo ed esclusivamente agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.
- c) Principio di diritto alla difesa: a ogni Socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a un mese di squalifica, purché la deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione.
- d) Principio di efficienza: l'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli Organi giudicanti non devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri di presenza paritetica dei singoli Settori. È da favorire la circolazione dei Giudici in più ambiti territoriali.
- e) Principio di incompatibilità: il Giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi diversi nello stesso ambito territoriale. Nessun Giudice può in ogni caso giudicare lo stesso fatto in gradi diversi. È

sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

7. FONTI NORMATIVE

Sono fonti normative delle Leghe calcio - inderogabilmente - in ordine di importanza:

- a) Statuto Uisp;
- b) Regolamento nazionale Uisp;
- c) atti e disposizioni della Uisp;
- d) Carta dei principi;
- e) Regolamento organico;
- f) Regolamenti attività e disciplina;
- g) Regole del gioco;
- h) atti e disposizioni della Lega nazionale calcio;
- i) Regolamenti, atti e disposizioni delle Leghe calcio regionali;
- j) Regolamenti, atti e disposizioni delle Leghe calcio territoriali.

Le norme di grado superiore prevalgono sempre su quelle di grado inferiore.

Nel caso di successione nel tempo di norme di pari grado, quelle successive prevalgono su quelle anteriori. Le fonti normative non possono mai avere efficacia retroattiva. Quando necessario, le fonti successive devono regolare eventuali effetti transitori.

8. MODIFICA DELLE NORME CONTENUTE NELLA CARTA DEI PRINCIPI

Per la modifica delle norme contenute nella Carta dei principi è necessaria la convocazione del Consiglio nazionale obbligatoriamente integrato dai componenti della Consulta dei Presidenti della Leghe calcio regionali che non siano già membri del Consiglio della Lega calcio nazionale.

La modifica deve essere deliberata da almeno due terzi degli aventi diritto, individuati secondo i criteri previsti nel precedente comma.